

PG n.	12903	del	28/08/2013
Classifica	11.14		
Fascicolo n.	9	/	2013

N. 03365/2013 REG.PROV.CAU.
N. 04823/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4823 del 2013, proposto da:

Società Sintexcal Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Meyer, Gualtiero Pittalis, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II N.18;

contro

Provincia Di Bologna, rappresentata e difesa dagli avv. Cristina Barone, Patrizia Onorato, con domicilio eletto presso Adriano Giuffrè in Roma, via De Gracchi N.39; Provincia Di Bologna - Settore Ambiente-Servizio Tutela Ambientale E Sanzioni, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Emilia Romagna, Arpa-Agenzia Regionale Prevenzione E Ambiente Dell'Emilia Romagna-Sezione Provinciale Di Bologna, Comune Di Bologna; Azienda Unità Sanitaria Locale Di Bologna, rappresentata e difesa dall'avv.

Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso Maria Rosaria Russo Valentini in Roma, piazza Grazioli N.5;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00237/2013, resa tra le parti, concernente rinnovo autorizzazione all'emissioni in atmosfera

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bologna e della Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2013 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati G. Pittalis, C. Barone e A. Rubinetti su delega di R.Russo Valentini solo in preliminari;

Considerato ad un primo esame, proprio dell'odierna fase del giudizio, che il ricorso in relazione ai motivi dedotti appare assistito da sufficiente *fumus boni iuris*.

Atteso che il pregiudizio allegato risulta oggettivamente grave ed irreparabile, non potendo la società appellante proseguire la propria

attività imprenditoriale.

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per accogliere il proposto appello cautelare, allo specifico fine del rilascio da parte dell'amministrazione della richiesta autorizzazione alla emissione in atmosfera, sino al deposito della sentenza che sarà resa in prime cure.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 4823/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, agli specifici fini di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere

Sabato Malinconico, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)